



COMUNE DI LUSEVERA

Associazione intercomunale servizi associati
Comuni di Nimis - Lusevera - Taipana
Provincia di Udine
Sede presso Comune di Nimis

P.zza XXIX Settembre
33045 Nimis (Ud)

Tel. nr. 0432/790045
Fax nr. 0432/790173

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
Comune di Nimis n. 33 del 24.08.2007
Comune di Lusevera n. 32 del 23.08.2007
Comune di Taipana n. 47 del 29.08.2007

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 14.02.2008

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 21.04.2009

Art. 1
Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni, con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2
Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 3
Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 4
Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata tenuto conto di quanto indicato nel precedente comma.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta secondo quanto indicato nel primo comma anche quando, nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti, è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Art. 5
Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

2. Presentano tali caratteristiche:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- f) comunque qualsiasi locale ed area di cui al 1° comma.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficili determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione che viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA'	Percentuale di riduzione
Tipografie artigiane	20%
Autocarozzerie	20%
Autofficine per riparazione veicoli	20%
Autofficine di elettrauto	20%
Distributori di carburante	20%
Lavanderie	20%
Autolavaggi, autorimesse	20%
Laboratori fotografici, eliografie	20%
	20%

Per eventuali attività non considerate nel precedente comma, si fa riferimento a criteri di analogia.

Art. 6

Parti comuni del condominio

1. Sono incluse dalla tassazione le aree comuni degli alloggi in condominio che per loro natura e/o uso sono idonee a produrre rifiuti.

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 507/1993, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi delle quote di seguito specificate:

- Aumentata del 10% nei fabbricati da 4 a 6 alloggi
- Aumentata del 8% nei fabbricati da 7 a 8 alloggi
- Aumentata del 6% nei fabbricati da 9 a 10 alloggi
- Aumentata del 4% nei fabbricati da 11 a 12 alloggi
- Aumentata del 2% nei fabbricati da 13 alloggi e oltre

3. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Art. 7

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria e sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

3. La superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale ai sensi dell'art.1 comma 340 della Legge 30/12/2004 n°311.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 8

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privata.

2. I contribuenti non possono rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso di interruzione temporanea del servizio dovuta a motivi sindacali e od a imprevedibili impedimenti organizzativi.

3. Qualora si verifichi una situazione di emergenza per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno o un pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dalla autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.
(art. 59, 4 comma D.Lgs. n. 507/93)

Art. 9 Classi di contribuenza

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti categorie:

CODICE	CATEGORIA	% RIDUZIONE	NOTE
1100	ABITAZIONE	0	
1122	RIDUZIONE ABITAZIONE SINGLE	0	
1144	RIDUZIONE ABITAZIONE STAGIONALE	0	
1101	UFFICI PROFESSIONALI	0	
1104	BANCHE	0	
1118	LABORATORI ARTIGIANI	0	
1119	AUTORIMESSE	0	
1111	BAR	0	
1103	ESERCIZI COMMERCIALI	0	
1105	NEGOZI	0	
1110	RISTORANTI OSTERIE	0	
1107	PARRUCCHIERI	0	
1117	STABILIMENTI INDUSTRIALI	0	
1106	MAGAZZINI	0	
1102	FARMACIE - AMBULATORI	0	
1113	CASE DI RIPOSO	0	
1115	SCUOLE	0	
1120	DISTR. CARBURANTE	0	
1155	RIDUZIONE ABITAZIONE EMIGRANTE	0	
1109	ALBERGHI	0	
1133	RIDUZIONE PER BIOCOMPOSTATORE	-20%	
1117/R	STABILIMENTI INDUSTRIALI art. 11 lett. f	-20%	
1106/R	MAGAZZINI art. 11 lett. f	-20%	

Art. 10 Agevolazioni speciali

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.

c) le abitazioni utilizzate da persone assistite in modo permanente dal Comune in condizioni di estremo disagio socio-economico attestato dai Servizi Sociali.

d) le abitazioni non occupate a seguito ricovero del proprietario, che abbia trasferito la propria residenza anagrafica in casa di riposo o in istituto di cura.

Le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

Il Comune si riserva di compiere gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Art. 11 Riduzioni

Superfici

1. Le aree scoperte adibite a verde, per la parte eccedente i 200 metri quadrati, vengono computate nel limite del 25 per cento.
2. Sono computate a norma di legge le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nel precedente art. 4 (50%).

Tariffa

3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottototata nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante: 0%

b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;
(facoltativo non superiore al 30%)

c) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 20%
(facoltativo non superiore a 1/3)

d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 0%
(facoltativo non superiore a 1/3)

e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: 0%
(facoltativo non superiore a 1/3)

f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico: 20%
(vedi art. 67 punto 2 del D.Lgs. n. 507/93)
facoltativa anche la percentuale

g) utenti che trattano tutte le componenti organiche putrescibili dei rifiuti tramite il corretto utilizzo del compostaggio domestico e nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali di gestione dei rifiuti .
La domanda di riduzione dovrà essere corredata da un'autocertificazione dalla quale si evinca la metodologia applicata per il compostaggio svolto: 20%
(facoltativa non superiore a 1/3)

4. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art. 12 Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera;

2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente;

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50% (non superiore al 50%)

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 13 Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o neoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato timbro postale.

6. La denuncia deve essere redatta su appositi moduli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

Art. 14 Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della detenzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributi, dà diritto all'abbuono del tributo solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di cessazione viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 15 Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 16
Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da €. 26,00 fino a €. 103,00 fa rinvio a quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

Art. 17
Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazione.

Art. 18
Costo del servizio

1. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana un importo pari al 5 per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 19
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

2. E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.

Art. 20
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni.

Art. 21
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo aver ottenuto le approvazioni degli organi competenti.